



*Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'inclusione, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica";
- VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'articolo 3^{septies} concernente l'integrazione socio-sanitaria;
- VISTA** la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTO** l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001;
- VISTO** l'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze;
- VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
- VISTA** la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante "L'istituzione del Ministero della salute", con conseguente modifica della denominazione "Ministero del lavoro e delle politiche sociali" in luogo della precedente "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali";
- VISTO** l'articolo 2, comma 102, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)", che dispone che il Fondo per le non autosufficienze è incrementato di euro 400 milioni per l'anno 2010;

- ACQUISITA** in data 9 luglio 2010 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto interministeriale per il riparto delle risorse assegnate al "Fondo per le non autosufficienze" per il 2010;
- VISTO** il decreto interministeriale in data 4 ottobre 2010, registrato alla Corte dei Conti il 2 novembre 2010, registro 17, foglio 188, elenco 3154;
- TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto interministeriale le risorse assegnate al "Fondo per le non autosufficienze" per l'anno 2010, pari ad euro 400 milioni, sono attribuite alle Regioni per le finalità di cui all'articolo 2 del medesimo decreto e per una quota pari al 5%, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto interministeriale, la quota del 5% attribuita al Ministero del lavoro e delle politiche sociali può finanziare gli ulteriori sviluppi del Sistema Informativo degli interventi per le persone Non Autosufficienti (SINA);
- CONSIDERATA** la necessità di destinare al consolidamento e sviluppo del SINA una somma non inferiore a quanto già destinato in ciascuna delle annualità precedenti nel riparto del Fondo per le non autosufficienze, e cioè una somma non inferiore ad euro 1 milione;
- CONSIDERATO** infine, che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto interministeriale, ai fini della promozione di interventi innovativi in favore delle persone non autosufficienti, nonché di interventi in aree in cui maggiore è il ritardo e la disomogeneità nell'offerta di servizi, sono finanziati con le predette risorse del Fondo assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali iniziative sperimentali concordate con le Regioni e le Province autonome;
- ACQUISITO** il parere positivo della Commissione degli Assessori alle politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 20 ottobre 2010, come da nota n. PG/2010/147857 del 21 ottobre 2010;

EMANA

le seguenti linee guida per la presentazione di progetti sperimentali ai sensi dell'art. 3 comma 1 del decreto interministeriale in data 4 ottobre 2010.

LINEE GUIDA

PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 1, DEL DECRETO INTERMINISTERIALE IN DATA 4 OTTOBRE 2010

1. IL CONTESTO: LE SFIDE

Il Libro Bianco "La vita buona nella società attiva" sul futuro modello sociale italiano ha indicato come primo valore la centralità della persona. Anziani non autosufficienti e persone con disabilità rappresentano il paradigma della molteplicità dei bisogni affettivi, relazionali, lavorativi, terapeutici, di piena inclusione sociale che esprime chi vive una condizione di fragilità.

L'aumento costante dell'età media ed il progresso scientifico hanno indotto una vera e propria rivoluzione epidemiologica, spostando l'attenzione di cura sul territorio, ove si esprimono al meglio non solo i servizi di sanità ed assistenza pubblica ma anche tutti i processi di sussidiarietà: la famiglia, il volontariato, l'impresa, i corpi intermedi che concorrono a costituire le comunità.

L'Italia, come evidenziato da ultimo dal Rapporto sulla non autosufficienza in Italia del 2010 a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, oltre a presentare una differenza marcata tra Regioni in termini di spesa e di efficacia nell'area sanitaria, registra, quale probabile conseguenza, una eguale eterogeneità in ambito assistenziale. Rispetto ai Paesi dell'Europa del Nord, inoltre, l'Italia tutta presenta una minore diffusione tanto dei servizi domiciliari quanto di quelli residenziali.

Le trasformazioni demografiche in corso e la conseguente necessità di assistenza alla popolazione ultra 65enne e, ancor più, ai grandi vecchi (ultra 85), assumono una dimensione di notevole rilievo sociale ed economico con impatti pesanti sui servizi sociali, ma soprattutto su quelli socio-sanitari, in un quadro che vede ancora larghe aree del paese in cui i servizi sono presenti in modo sporadico, non strutturati in rete, non coordinati da strutture distrettuali, spesso insufficienti.

In questo quadro, le patologie neuro-degenerative rappresentano una delle principali cause di disagio sociale con un impatto notevole in termini socio-sanitari, sia per le famiglie che per il sistema di servizi, e costituiscono una priorità assistenziale la cui rilevanza in termini di costi sociali è destinata ad aumentare nei prossimi anni a causa del progressivo invecchiamento della popolazione associato anche all'aumento dell'aspettativa di vita. La demenza di Alzheimer (DA), in particolare, rappresenta da sola più della metà di tutte le demenze, con una prevalenza nella popolazione ultrasessantacinquenne, e costituisce patologia non guaribile che deve essere affrontata con un approccio globale alla cura della persona, in quanto globale e progressivo è il coinvolgimento della persona e dei suoi familiari.

Ma non solo di politiche per gli anziani non autosufficienti si avverte il bisogno. La recente III Conferenza Nazionale sulla disabilità di cui alla L.104 del 1992, punto di avvio della nuova stagione inaugurata con il recepimento sul piano nazionale della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, si è posta l'obiettivo di verificare lo stato di attuazione delle politiche di inclusione e di sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie per orientare compiutamente gli interventi da una modalità settoriale e speciale ad un approccio globale per la costruzione di una società pienamente inclusiva, di un ambiente a misura di tutti.

In questo senso, molti dei temi emersi in seno alla Conferenza Nazionale – e ripresi dall'intesa in Conferenza Unificata con riferimento alla quota delle risorse del Fondo per le non autosufficienze 2010 di cui alle presenti linee guida – risultano di fondamentale importanza ai fini della riflessione che, in Italia come in Europa, si sta conducendo sulle decisive questioni legate alla piena inclusione e centralità delle persone in stato di fragilità.

Come emerge dalle Conclusioni della Conferenza inviate al Parlamento, occorre, in primo luogo, superare una frammentazione organizzativa del sistema che si riflette negativamente sul governo della spesa e, conseguentemente, ripensare l'organizzazione del sistema di welfare che si basi su una maggiore integrazione fra le diverse modalità di risposta a situazioni di bisogno: serve, quindi, una "presa in carico" integrata ed una risposta progettuale adatta alla condizione della persona.

In questa prospettiva, assume importanza decisiva la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), uno strumento da applicare non solo nella ricerca ma anche all'interno dei più avanzati sistemi di *welfare*, contribuendo a gettare fondamenta solide per la centralità della persona e ponendo l'accento sul funzionamento piuttosto che su criteri puramente diagnostici che possono rappresentare un limite per la definizione e l'organizzazione di qualità e qualità dei servizi socio-sanitari, dei tempi di degenza, dei livelli di assistenza. Una persona, ancorché malata o in stato di fragilità, non può essere ridotta alla mera diagnosi ma è necessaria una classificazione del "funzionamento" umano che venga letto in termini di "corpo", di forma di partecipazione sociale e di collocazione della persona nell'ambiente.

Su questo scenario di sfondo si innestano aspetti centrali e fra loro interdipendenti. Fra questi, la spinta alla de-istituzionalizzazione in un contesto di garanzia di qualità per gli interventi domiciliari e quelli residenziali, anche grazie al coinvolgimento attivo dei comuni, delle aziende sanitarie e delle comunità locali, dove valorizzare il ruolo del mondo del *non-profit*, da un lato, e della famiglia, dall'altro. Qui va intrapreso e consolidato il sostegno ad esperienze di auto e mutuo aiuto, assumendo il partenariato col terzo settore a modello di *governance* istituzionale per "fare rete" e, nel contempo, sensibilizzare e formare volontari e associazioni.

Attenzione speciale va dedicata alle condizioni legate agli stati vegetativi, che vedono una grave compromissione dello stato di coscienza e della relazione con l'ambiente esterno, nonché ad altre patologie gravissime – quali, ad esempio, la SLA – che rappresentano un paradigma della disabilità estrema: miglioramento dei trattamenti e conseguente aumento della sopravvivenza, impatti e carico sulle famiglie e sui sistemi socio-sanitari nonché aspetti legati a valutazioni etiche, rendono gli stati vegetativi e più in generale le disabilità estreme una questione centrale.

Non va trascurata, infine, una appropriata considerazione delle buone pratiche sperimentate sul territorio nazionale, alcune delle quali riportate anche all'interno del citato Rapporto 2010 sulla non autosufficienza in Italia: vanno segnalate in particolare quelle buone pratiche che, in possesso di un alto grado di replicabilità, possano dare adeguato risalto ad esperienze innovative di gestione, anche strutturalmente integrata, e con riferimento a più ambiti assistenziali.

2. AZIONI PROGETTUALI

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto interministeriale in data 4 ottobre 2010 potranno accedere al finanziamento, sulla base dell'ammontare di risorse a tale scopo disponibili, pari a euro diciannove milioni (19.000.000,00) a valere sulle risorse del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, specifici progetti riguardanti iniziative sperimentali volte a:

- a) incentivare protocolli di presa in carico attraverso strumenti di valutazione delle condizioni funzionali della persona coerenti con i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- b) avviare percorsi di de-istituzionalizzazione e strutturare interventi per il cosiddetto "dopo di noi";
- c) innovare e rafforzare l'intervento con riferimento a particolari patologie neuro-degenerative quali la malattia di Alzheimer;
- d) rafforzare il supporto alle famiglie delle persone in stato vegetativo o in condizione di disabilità estrema.

3. CHI PUO' PARTECIPARE

I progetti di cui al punto precedente dovranno essere presentati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, anche in forma associata. Le regioni e le province autonome, per essere ammesse al finanziamento, dovranno co-finanziare il 20% dell'ammontare del progetto. La

compartecipazione regionale sarà valutata in base al controvalore di risorse umane, professionali, tecniche e strumentali messe a disposizione dalla Regione, dalle Province autonome e/o dagli Enti che realizzano le azioni. In caso di formulazione di un progetto in forma associata, esso va presentato dalla regione o provincia autonoma che assume ruolo di ente capofila del progetto stesso e deve indicare le quote di cofinanziamento attribuite a ciascuna regione o provincia autonoma.

I progetti dovranno essere approvati con formale delibera della giunta regionale o provinciale e possedere tutti gli elementi valutativi di cui ai punti 4 e 5 delle presenti linee guida. In caso di presentazione in forma associata, il progetto deve essere approvato da tutte le giunte regionali o provinciali coinvolte.

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E PARTECIPAZIONE

La proposta di progetto, che deve essere presentata da parte di uno dei soggetti di cui al punto 3 deve contenere:

- a) le generalità relative a:
 - 1) regione/provincia autonoma proponente;
 - 2) estremi della delibera;
 - 3) area progettuale, di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, entro la quale il progetto si colloca;
 - 4) titolo e durata del progetto;
 - 5) referente (nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail, struttura);

- b) l'articolazione del progetto:
 - 1) obiettivi del progetto;
 - 2) contesto ed ambito territoriale in cui il progetto si colloca;
 - 3) articolazione delle attività e programmazione temporale delle stesse;
 - 4) risultati attesi;
 - 5) indicatori numerici di efficacia/efficienza in termini di struttura, processo, risultato;

- c) il piano economico relativo al costo annuale e complessivo del progetto con le spese rispondenti alle pertinenti macrovoci.

Ogni regione o provincia autonoma non può presentare più di un progetto ai fini del finanziamento, sia in forma singola che associata.

Il finanziamento massimo attribuibile a ciascun progetto, nel quadro della quota attribuita al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto interministeriale in data 4 ottobre 2010, non potrà superare un ammontare complessivo pari a settecentocinquantamila (750.000) euro, salvo i casi di seguito indicati:

- a) in caso di regioni che al 1° gennaio 2009 registrano, secondo i dati ISTAT, una popolazione residente d'età pari a 75 anni e oltre maggiore di centomila (100.000) unità o una popolazione complessiva maggiore di un milione (1.000.000) di unità, il finanziamento massimo attribuibile al progetto non potrà superare un milione e cinquecentomila (1.500.000,00) euro;
- b) in caso di regioni che al 1° gennaio 2009 registrano, secondo i dati ISTAT, una popolazione residente d'età pari a 75 anni e oltre superiore a quattrocentomila (400.000) unità o una popolazione complessiva superiore a quattro milioni (4.000.000) di unità, il finanziamento massimo attribuibile al progetto non potrà superare due milioni e cinquecentomila (2.500.000,00) euro.

Per i progetti presentati in forma associata rileva la popolazione anziana o complessiva residente sul territorio di tutte le regioni o province autonome coinvolte.

In caso di somme non sufficienti a finanziare per intero l'ultimo progetto della graduatoria degli ammessi al finanziamento, al fine di poter finanziare il numero maggiore di progetti, si procederà alla riduzione proporzionale dell'ammontare relativo dei progetti ammessi al finanziamento fino alla concorrenza del totale delle somme disponibili pari a diciannove milioni (19.000.000,00) di euro.

Eventuali somme non attribuite per carenza di progetti ammissibili potranno essere ridistribuite alle regioni e province autonome ammesse a finanziamento sulla base delle quote di cui alla tabella 1 del citato decreto interministeriale in data 4 ottobre 2010, con percentuali riproporzionate sulla base dell'insieme delle regioni e province autonome ammesse al finanziamento, fatto salvo l'uso per le finalità di cui alla proposta progettuale finanziata e previa presentazione di una integrazione al progetto.

Le iniziative ammesse a finanziamento non possono avere una durata superiore a 18 mesi.

La proposta, recante sulla busta la dizione "Progetto decreto FNA 2010", deve essere indirizzata e spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l'inclusione, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese – Divisione IV - Via Fornovo n. 8 – 00192 Roma, e pervenire, **a pena di inammissibilità**, entro le ore 12:00 del 2 dicembre 2010. La proposta può essere, altresì, presentata a mano presso la Direzione generale per l'inclusione, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese – Divisione IV, al medesimo indirizzo, entro le ore 12.00 del giorno di scadenza. In tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta nelle giornate non festive dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.

Rimane a rischio del proponente l'eventuale ritardo nella spedizione postale o tramite corriere: l'inoltro della domanda è infatti ad esclusivo rischio del mittente, essendo l'Amministrazione ricevente esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito, anche se dovute a cause di forze maggiori.

5. COME SARANNO VALUTATE LE PROPOSTE

La valutazione dei progetti ai fini della ammissibilità al finanziamento verrà compiuta da una apposita Commissione, nominata dal Direttore Generale per l'inclusione, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il supporto di segreteria tecnica è assicurato dalla Divisione IV della Direzione Generale per l'inclusione, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le proposte pervenute verranno esaminate sotto il profilo di ammissibilità ai sensi del punto 4 delle presenti Linee Guida. Successivamente si procederà alla individuazione dei soli progetti dichiarati ammissibili al finanziamento secondo i criteri individuati nella seguente scheda:

CRITERI DI IDONEITA'	PUNTEGGIO MASSIMO
Congruità del progetto rispetto ai requisiti e alle priorità delle presenti linee guida	20
Congruità ed effettiva corrispondenza delle azioni e delle fasi della progettazione con gli obiettivi di innovazione e sperimentali del progetto (es. utilizzo di nuove tecnologie, gestione innovativa e integrata anche con riferimento a piú ambiti assistenziali, formazione avanzata, ...)	20
Rilevanza dell'iniziativa progettuale rispetto al quadro di contesto territoriale, con particolare riguardo alle procedure previste per favorire l'integrazione socio-sanitaria	20
Promozione, sostegno e consolidamento di forme di rete sui territori che vedano il coinvolgimento e forme di partenariato con realtà del terzo settore e del privato sociale	15
Coerenza tra contenuti del progetto e piano economico	15
Previsioni di meccanismi di monitoraggio e valutazione del progetto sperimentale	10
TOTALE	100

La Commissione provvederà alla stesura di un elenco che verrà approvato dal Direttore Generale per l'inclusione, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese previa presa d'atto del Coordinamento Tecnico della Commissione Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni. Il predetto elenco sarà, quindi, pubblicato sul sito *internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it) e conterrà l'elenco dei progetti idonei. Non saranno ritenuti idonei, e quindi finanziabili, i progetti che avranno riportato un punteggio inferiore a 40 punti

6. EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

L'erogazione del finanziamento avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) il 50% del finanziamento accordato all'avvio delle attività previa comunicazione della regione o della provincia autonoma indicante l'effettivo avvio delle attività;
- b) il 30% alla presentazione della relazione intermedia di cui al punto successivo;
- b) il 20% a conclusione delle attività previa verifica della relazione finale di monitoraggio delle attività di cui al punto successivo.

7. MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tutti i dati necessari al monitoraggio degli interventi relativi ai progetti finanziati al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse, nonché la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalità di cui al punto 2 delle presenti Linee Guida.

In particolare, in relazione alle informazioni di cui al comma precedente, vengono presentate:

- a) una prima relazione intermedia relativa ai primi sei mesi di attività del progetto;
- b) entro sei mesi dalla conclusione del progetto, una relazione finale sui risultati raggiunti anche in termini di miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni, anche ai fini dell'erogazione del saldo del finanziamento.

La mancata presentazione od approvazione della suddetta relazione comporta la mancata erogazione della quota residua del 20% e l'eventuale recupero della quota già erogata.

Le presenti linee guida sono pubblicate sul sito *internet* www.lavoro.gov.it.

Roma, 2 novembre 2010

Il Direttore Generale
Raffaele TANGORRA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Tangorra', is written below the printed name.